



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

prot. n. 9458 /UT

ORDINANZA N.25
DEL 19.04.2024

OGGETTO: Interventi su manufatti contenenti amianto presso il fabbricato sito in Busto Garolfo (MI) [REDACTED]

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

Premesso che:

- l'art. 12 comma 5 della Legge 27/03/1992 n. 257, l'art. 12 del D.P.R. 08/08/1994, l'art. 1 della Legge Regionale 29/09/2003 n.17 e il Piano Regionale Amianto della Lombardia, approvato con D.G.R. VIII/1526 del 22/12/2005, istituiscono l'obbligo del censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero, in matrice friabile e in matrice compatta;
- la Regione Lombardia con l'art. 8 bis della Legge Regionale 29/09/2003 n.17, modificata dalla Legge Regionale 31/07/2012 n.14, ha introdotto e approvato con D.G.R. 4777/2013 le sanzioni amministrative relative alla mancata comunicazione della presenza di manufatti di amianto, a carico dei soggetti inadempienti;
- la Regione Lombardia nell'ambito delle proprie attività di prevenzione sanitaria dei rischi legati all'esposizione delle fibre di amianto, con D.Gen.Dir.Sanità del 18/11/2008 n.13237, ha adottato un protocollo per la valutazione dello stato di consistenza delle coperture di cemento – amianto nel proprio territorio regionale.
- Considerato che la proprietà di un immobile con presenza di manufatti contenenti amianto deve attenersi al protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza di amianto negli edifici riferito al D.M. 6/9/94, il quale recita: "...affida al proprietario dell'edificio e/o responsabile dell'attività che vi si conduce, l'attuazione di un programma di controllo e di manutenzione dei manufatti contenenti amianto, nonché la responsabilità di valutarne il rischio. In caso di segnalazioni per presenza di materiali contenenti amianto, gli Uffici Comunali dovranno richiedere ai soggetti obbligati di fornire la documentazione prevista dal succitato D.M. e le informazioni di cui all'Allegato 4 del PRAL. A tale documentazione, che dovrà essere sottoscritta da personale qualificato, dovrà inoltre essere allegata la valutazione del rischio secondo l'algoritmo regionale allegato al protocollo in questione...".
- Rilevato che agli atti di questa Amm.ne Com.le è presente la VALUTAZIONE AMBIENTALE RELATIVA ALLA PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO redatta dalla LABA Srl, trasmessa al protocollo comunale in data 29.04.2019 al n.10003 a cura del precedente proprietario, dalla quale emerge un Indice di Degradato pari a 24, valore che comporta una rivalutazione con frequenza biennale.



- Considerato che per informare l'attuale proprietà sull'esistenza della documentazione di cui sopra e degli obblighi previsti a suo carico dalla normativa vigente in materia di amianto è stata predisposta nota prot.n.16195 del 19.08.2020 trasmessa a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, resa al mittente per compiuta giacenza;
- Considerato che successivamente alla data del 29.04.2019 non è mai pervenuta alcuna rivalutazione dell'indice di degrado della copertura in argomento;
- Rilevata la necessità di predisporre apposito atto ingiuntivo al fine di ordinare alla proprietà del comparto edilizio l'effettuazione dei lavori di bonifica entro 12 mesi, considerando l'Indice di degrado nella forma più restrittiva (Rimozione entro 12 mesi);
- Vista la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Visto il D.M. 06/09/1994 in merito alle metodologie tecniche di applicazione dell'art 6 comma 3 e dell'art 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
- Vista la Legge Regionale 29/09/2003 n.17, "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto" come modificata ed integrata dalla Legge Regionale del 31/07/2012 n.14;
- Considerato inoltre che la parte quarta del D.Lgs. 03/03/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" impone agli Enti Locali di esercitare poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- Visto il vigente Regolamento Edilizio approvato con delibera di C.C. n.3 del 01.02.2022;
- Vista la delibera di G.C. n.19 del 22.02.2022 con oggetto "Fissazione sanzioni amministrative per mancata rimozione coperture in cemento amianto";
- Visto il Regolamento di Igiene vigente;
- Vista la Legge 24/11/1981 n.689 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Sindacale n.13 del 28.07.2023;

O R D I N A

per i motivi sopra indicati, al Sig. ██████████ residente a ██████████ (██████) in ██████████ in qualità di proprietario dell'edificio ubicato nel comparto edilizio sito in Busto Garolfo ██████████ ██████████, quanto segue:

1. Di provvedere all'esecuzione di interventi di rimozione, smaltimento e bonifica dei materiali di copertura contenenti amianto presenti nell'edificio ubicato nel comparto edilizio sito in Busto Garolfo ██████████, considerando l'Indice di degrado nella forma più restrittiva (rimozione entro 12 mesi), da effettuarsi entro il termine perentorio di 12 (dodici) mesi dalla notifica della presente Ordinanza;
2. Di presentare alla scrivente Area ed alla ATS Milano Città Metropolitana, sez. territorialmente competente di Parabiago, un piano di lavoro per gli interventi di cui sopra;



3. Di presentare a lavori ultimati e comunque entro il termine sopra indicato dichiarazione sottoscritta dalla proprietà e da tecnico abilitato sull'effettiva esecuzione dei lavori a regola d'arte.

EVIDENZA

- che in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà ai sensi di Legge.

Ai sensi dell'art 3, 4° comma della Legge 07/08/1990, n. 241 si precisa che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

La presente Ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune di Busto Garolfo;

Si dispone che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, oltre alle persone interessate, per conoscenza:

- All'ATS Milano Città Metropolitana, sez. territorialmente competente di Parabiago.
- Alla Polizia Locale di Busto Garolfo.

E' fatto obbligo all'Ufficio di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE
Angelo BORMANI